



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 50 DEL 31/03/2022)

OGGETTO: RICORSO AL TAR PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEL PERMESSO A COSTRUIRE N. 39 DEL 19.07.2021 NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDILIZIA VIA MAZZINI SRL - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno **2022** il giorno **31** del mese di **marzo** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **09:10** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Assente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale

su proposta del Sindaco;

premessi che:

1. il presente contenzioso è la prosecuzione dei giudizi RG 565/2019 e 566/2019 riuniti e definiti dal TAR con sentenza n. 60 del 27.01.2020 che ha annullato tutti gli atti ivi impugnati;
2. i ricorrenti avevano contestato il diniego comunale di annullamento del titolo edilizio tacito formatosi sulla pratica della Edilizia Via Mazzini S.r.l., in autocertificazione a zero giorni, per la realizzazione di un fabbricato articolato su sei piani con altezza a mt 14,50 (al colmo mt 19,05) e con monetizzazione degli standard parcheggi, in una porzione dell'abitato di Oristano caratterizzata esclusivamente da villette su due livelli con altezza media di circa mt 6,50 (il lotto è esattamente di fronte all'abitazione dei ricorrenti, anch'essa su due livelli);
3. con il provvedimento n. 39/2021 del 19.07.2021 il Comune ha accordato la sanatoria della porzione di fabbricato già realizzata sulla sola base dell'altezza media comunicata *pro domo sua* dalla richiedente, in evidente contrasto con le risultanze emerse nel giudizio TAR (e riportate nella sentenza n. 60/2020);
4. all'esito della sanatoria, il Comune ha rilasciato il provvedimento unico SUAPE n. 165 del 19.10.2021 (oggetto del presente giudizio) per il completamento del fabbricato che, articolato su tre livelli, sarà composto da ben 18 appartamenti;

visto il ricorso pervenuto in data 23.02.2022 con prot. n. 12059, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, dall'avvocato Luca Casula nell'interesse dei signori proprietari dell'immobile chiamato in causa per sospendere, in sede cautelare, il provvedimento n. 39 del 19.07.2021 del dirigente del Settore Sviluppo del territorio, e nel merito dichiarare illegittimi ed annullare tutti i provvedimenti connessi impugnati, con ogni consequenziale pronuncia;

considerata, conseguentemente, l'urgenza di adottare la deliberazione in ordine alla costituzione o meno del Comune nel giudizio radicatosi quale atto dovuto;

vista la documentazione inerente trasmessa in data 24.03.2022 dal Dirigente del Settore Sviluppo del territorio;

vista la nota dell'Avv. Caccavale, dell'Avvocatura interna, in data 28.03.2022 prot. n. 20071 con la quale si esprime, a conferma del parere per il precedente procedimento, parere favorevole alla costituzione in giudizio in quanto atto dovuto per controversia ormai radicata dinnanzi al Tribunale di Cagliari e al fine di esprimere le ragioni di legittimità dell'operato dell'amministrazione ed evitare la condanna in contumacia;

inteso aderire alle conclusioni dell'Avvocatura sopra riportate e provvedere con urgenza alla autorizzazione alla costituzione del Comune di Oristano nel giudizio presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, dall'avvocato Luca Casula nell'interesse dei signori proprietari dell'immobile chiamato in causa per sospendere, in sede cautelare, il provvedimento n. 39 del 19.07.2021 del dirigente del Settore Sviluppo del territorio, e nel merito, dichiarare illegittimi ed annullare tutti i provvedimenti connessi impugnati, con ogni consequenziale pronuncia;

acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, Dott. Giovanni Mario Basolu;

dato atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 il Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti



COMUNE DI ORISTANO

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
con votazione unanime palese

delibera

1. di autorizzare la costituzione del Comune di Oristano nel procedimento presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, dall'avvocato Luca Casula nell'interesse dei signori proprietari dell'immobile chiamato in causa per sospendere, in sede cautelare, il provvedimento n. 39 del 19.07.2021 del dirigente del Settore Sviluppo del territorio, e nel merito, dichiarare illegittimi ed annullare tutti i provvedimenti connessi impugnati, con ogni consequenziale pronuncia;
2. di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla nomina del legale cui verranno affidate le difese del Comune con ampio mandato di intraprendere ogni opportuna azione a tutela delle ragioni dell'Ente ed in ogni fase e grado del processo;
3. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, stanti i termini ristretti per la costituzione in giudizio.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO